



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 128 Data 31-12-2018	Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETA' RIE DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI MONDOLFO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARBIERI NICOLA	P	GRILLI MASSIMO	P
ANDREONI ALICE	P	GRESTINI GRETA	P
CAPORALETTI DAVIDE	P	BASSOTTI FRANCESCO	P
DIOTALLEI CARLO	P	LUCCHETTI MASSIMILIANO	P
MATTIOLI ELENA	P	BERLUTI GIOVANNA	P
DITOMMASO GIOVANNI	P	BERLUTI GIOVANNI	P
TIRITIELLO FILOMENA	P	EMILI SILVANA	A
CATTALANI LUCIA	P	LOCCARINI GIANCARLO	P
SORA ENRICO	P		

Assegnati 17
In carica 17

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE.
- Assiste il Segretario Generale DOTT. ROCCHETTI RICCARDO
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
GRILLI MASSIMO
MATTIOLI ELENA
BERLUTI GIOVANNI

La seduta è: Pubblica.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI MONDOLFO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto all'Ordine del Giorno e passa la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta il quale invita il Consigliere Bassotti Francesco in qualità di Presidente della Commissione Affari Istituzionali a relazionare in merito alla Commissione.

Il relativo intervento è registrato e conservato su supporto magnetico come previsto all'art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Non avendo richiesto la parola alcun Consigliere, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RICORDATO che secondo l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 128 del 31-12-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI MONDOLFO

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.11 del 29.03.2011 avente ad oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI;
- la propria deliberazione n. 23 del 26.06.2015 avente ad oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 1 – COMMA 612 – LEGGE N. 190/2014;
- la propria deliberazione n.76 del 29.09.2017 avente ad oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23.09.2016 E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBLIGO DI CONSOLIDAMENTO.

DATO ATTO che, con la revisione straordinaria delle società partecipate adottata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, di cui agli atti sopra richiamati, si è approvata:

- LA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016, accertandole come da allegato A alla suddetta deliberazione (Aset S.p.A. mantenimento senza interventi di razionalizzazione)

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mondolfo, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

RITENUTO ora necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali, il Comune di Mondolfo detiene partecipazioni alla data del 31.12.2017, da effettuare ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A e Allegato A1), redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle

partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

SOTTOLINEATO che gli esiti dell'analisi di cui al paragrafo precedente derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;

RICORDATO, infine, che l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RITENUTO necessario, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, osservare le predette previsioni dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento agli esiti della revisione straordinaria adottata da questo ente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che: *"Ai sensi dell'art.20 TUSP se il Provvedimento da portare in Consiglio non contenga un Piano di razionalizzazione con decisioni che non impattano sui pareri obbligatori di cui all'art. 239, comma 1, lett. b, ma trattasi soltanto di un'attività ricognitoria sullo stato dell'arte delle decisioni a suo tempo assunte in tal senso, non è dovuto alcun parere obbligatorio del Revisore. Se invece fosse previsto dal Regolamento di contabilità o del Regolamento del Consiglio comunale e dello statuto dell'Ente in tema di fattispecie di attività di collaborazione con l'Organo consiliare, o dai principi contabili che allo stato non risulta". **In definitiva il parere non è obbligatorio se non va ad impattare sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio di previsione ed equilibrio variazioni di bilancio, escluse quelle di competenza della Giunta;***

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali dal Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

P R O P O N E

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, gli esiti dell'analisi delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mondolfo alla data del 31.12.2017, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A e Allegato A1);
- 3) DI DARE ATTO, infine, che gli esiti della revisione di cui al presente atto derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
- 4) DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) DI COMUNICARE gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il

controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web Partecipazioni del Portale Tesoro;

- 6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 136 del 13.12.2018, predisposta dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali avente per oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017 dal Comune di Mondolfo ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

- a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari Istituzionali in data 13.12.2018;
- b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in data 13.12.2018;

VISTO che con nota prot. n. 33019 del 18.12.2018 è stato richiesto il relativo parere alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che in data 27.12.2018 ha espresso parere favorevole;

Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, all'unanimità;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto;

Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, all'unanimità;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Copia di atto di Consiglio Comunale n. 128 del 31-12-18.

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to TIRITIELLO FILOMENA

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

Prot. n. _____ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 per quindici giorni consecutivi a partire dal

Mondolfo, lì

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

E' copia conforme all'originale.

Mondolfo, lì

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Mondolfo, lì

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO
